

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 26

In data : 18.05.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSI ENZO	Presente		GAROFOLI JONATHAN	Presente	
BOLONDI LUCA	Presente		GRASSI MARCO	Presente	
CAVANDOLI FERNANDO	Presente		GUIDETTI MARINO	Presente	
FAIETTI ANGELO LUIGI	Presente		CHIAPPONI ANGELA	Assente	G
CIARLINI GIULIANO	Presente		VERALDI ANTONIO	Presente	
BOSCHI GINO	Presente		PERA GIANNI	Assente	
PAPPANI LUCA	Presente		FERRARI MAURIZIO GIUSEPPE	Assente	
VIANI LOREDANA	Presente		BIZZOCCHI ALBERTO	Presente	
FRANIC MARIA CRISTINA	Assente				

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Scrutatori: VERALDI – PAPPANI –FAIETTI

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MAURO DE NICOLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DOTT. ENZO MUSI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 26 in data 18.05.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

La seduta inizia alle ore 21.00.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Mariachiara Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO il D.L. n° 16 del 2.03.12,

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la sola potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce le seguenti aliquote di base dell'imposta, che possono essere modificate con delibera del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento e il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

RITENUTO necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote di base, e ritenuto in particolare:

- a) di MANTENERE INVARIATA l'aliquota ridotta 0,40 punti percentuali per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- b) di MANTENERE INVARIATA l'aliquota base di 0,76 punti percentuali per gli alloggi **concessi in comodato a parenti di 1° grado** che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
- c) di FISSARE l'aliquota 0,90 punti percentuali per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4 e A/10;
- d) di FISSARE l'aliquota 1,06 punti percentuali per le aree fabbricabili;

- e) di FISSARE l'aliquota 0,96 punti percentuali per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti;

RITENUTO opportuno stabilire, per permettere il controllo sulla corretta applicazione delle aliquote, che la sussistenza dei requisiti per di cui al precedente punto c) alloggio in comodato a parenti dovrà essere dichiarata da ogni soggetto passivo mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale;

RICHIAMATO il medesimo art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale prevede che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra indicata è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

EVIDENZIATO che a norma dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RILEVATO inoltre che l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto:

- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dal Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- la riduzione della base imponibile al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- la riduzione della base imponibile al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- l'iscrizione nel bilancio comunale di un accertamento convenzionale sulla base dei dati elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che sarà verificato sulla base degli incassi della prima rata prevista per il mese di giugno;
- che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 potranno essere modificate le norme e aliquote statali previsti per l'IMU sulla base degli incassi della prima rata;
- che entro il 30 settembre 2012 anche i Comuni potranno modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e detrazioni per l'anno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 14.4.07 ;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato in data odierna;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riguardanti i punti iscritti all'ordine del giorno dal n. 3 compreso al n. 9 compreso, trattati unitamente, che sono allegati all'originale della deliberazione n. 9 avente ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio 2012, bilancio pluriennale 2012/2014 e relazione previsionale e programmatica – approvazione";

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, come da nota allegata:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Ragioniere Comunale, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 13
Votanti n. 13
Favorevoli n. 11
Contrari n. 2 (Veraldi – Bizzocchi)
Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2012:

a)	Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%
b)	Alloggi concessi in comodato a parenti di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente	0,76%
c)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente al gruppo catastale D e alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4 e A/10	0,90%
d)	Aree fabbricabili	1,06%
e)	Aliquota per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	0,96%

- 3) di stabilire che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote di cui al precedente punto c) dovrà essere dichiarata da ogni soggetto passivo mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale;
- 4) di determinare le seguenti detrazioni per l'anno 2012:
 - a) in misura pari a Euro 200,00 (duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- 5) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente vista la necessità

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 2 (Veraldi – Bizzocchi)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 08.05.2012

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 08.05.2012

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to DOTT. ENZO MUSI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 22.05.2012 al 06.06.2012.

Addì, 22.05.2012

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta **ESECUTIVA IN DATA** _____

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale